

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

ALLEGATI

- Art. 559 c.p.

La moglie adultera [\[c.c. 151\]](#) è punita con la reclusione fino a un anno ⁽¹⁾.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera ⁽²⁾.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina ⁽³⁾.

Il delitto è punibile a querela del marito [\[c.p. 120; c.p.p. 336\]](#) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 126](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma [dell'art. 559 c.p.](#)

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 126](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma [dell'art. 559 c.p.](#)

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1969, n. 311), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo; ai sensi dell'art. [27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), delle seguenti disposizioni dello stesso codice: I) art. 559, comma quarto; II) art. 560, commi secondo e terzo; III) art. 561; IV) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; V) art. 562, commi secondo e terzo; VI) art. 563. Precedentemente la stessa Corte, con [sentenza 23-28 novembre 1961, n. 64](#) (Gazz. Uff. 2 dicembre 1961, n. 300), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 29 Cost.](#)

⁽⁴⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 147](#) (Gazz. Uff. 10 dicembre 1969, n. 311), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, comma terzo; ai sensi dell'art. [27, L. 11 marzo 1953, n. 87](#), delle seguenti disposizioni dello stesso codice: I) art. 559, comma quarto; II) art. 560, commi secondo e terzo; III) art. 561; IV) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; V) art. 562, commi secondo e terzo; VI) art. 563. Precedentemente la stessa Corte, con [sentenza 23-28 novembre 1961, n. 64](#) (Gazz. Uff. 2 dicembre 1961, n. 300), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 29 Cost.](#)